



# COMUNE DI MOSCHIANO

PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.16 Del 04.06.2013

**Oggetto:** Determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta Municipale propria " I.M.U" Anno 2013.

L'anno Duemilatredicici il giorno 04 del mese di GIUGNO, alle ore 19,25 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Moschiano, in seguito a regolare convocazione in seduta **STRAORDINARIA** del Consiglio Comunale, risultano presenti all'appello nominale i seguenti consiglieri comunali:

Presenti Assenti i

1) Sindaco	MAZZOCCA	ANGELO	SI	
2) Consigliere Comunale	MAZZOCCA	MARIO	SI	
3) " "	PAOLILLO	FAUSTO	SI	
4) " "	BUONAIUTO	PASQUALINO	SI	
5) " "	VOLINO	MICHELE	SI	
6) " "	MOSCHIANO	ANTONIO		SI
7) " "	MAFFETTONE	ANTONINO	SI	
8) " "	VONA	CARMINE	SI	
9) " "	ASCHETTINO	AUTILIA	SI	
10) " "	PACIA	SERGIO		SI
11) " "	DALIA	GASPARE		SI
12) " "	ROMANO	FRANCESCO		SI
13) " "	VONA	FRANCESCO	SI	

Presenti N° 09

Assenti N° 04

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il geom. MAZZOCCA ANGELO, Sindaco pro-tempore. Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa LUCIANO MARIA ROSARIA.

La seduta è aperta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto” DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “ IMU ANNO 2013 “ predisposta dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria-2° Settore-, Sig.Mazzocca Mario;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile , resi dal Responsabile dell’area interessata ,ai sensi dell’art.49 del D.L.vo N°267/2000,come riportati in calce alla proposta stessa;

VISTO il D.L.vo N°267/2000;


VISTO: lo Statuto Comunale;

VISTO: il Regolamento di Contabilità;

Con voti favorevoli N° 08 e N° 01 astenuto ( Vona Francesco):

### DELIBERA

- 1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto “ DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “ IMU” ANNO 2013 “ ;
- 2) Di demandare al Responsabile Area Economico-Finanziaria-Tributi – II° Settore- ogni successivo adempimento per dare esecuzione alla presente deliberazione;
- 3) Di rendere la presente ,stante l’urgenza , con separata votazione espressa per alzata di mano e dal seguente esito:
  - Presenti e votanti N° 09
  - Voti favorevoli N°08,
  - Voti contrari : 0;
  - Astenuti N° 01 (Vona Francesco), immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,comma 4, del D.L.vo 18 agosto 2000, N° 267 e successive modifiche ed integrazioni.



**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2013.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- aliquota di base 0,76 per cento.
  - aliquota abitazione principale 0,4 per cento.
  - aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento.
  - aliquota base per tutti i tipi di immobili, compreso il gruppo catastale D, i terreni 0,76.
- che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento, i comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali ;
- che i Comuni possono modificare l'aliquota dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- che i Comuni possono modificare e ridurre l'aliquota allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 , fino allo 0,1 per cento;
- che i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
- che art. 1, comma 380 lettera f) della legge di stabilità 2013 - ha riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- che i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

-che per gli anni 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00 ;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

PRESO ATTO, che ai sensi del decreto legge del 21 maggio 2013, n. 54 nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/dicembre /2011. n. 214, del 16/06/2013 e' sospeso per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci-assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8. del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011. n. 214. e successive modificazioni.

-che in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili del 16/06/2013 e' fissato al 16 settembre 2013.

VISTO, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 22/01/2013;

Visto l'art. 10, comma 4, del D.L. 35 del 08/04/2013 che stabilisce il termine per la pubblicazione delle aliquote nel sito informatico del portale del federalismo fiscale;

#### PROPONE DI DELIBERARE

-di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

-di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013 :

- aliquota di base 0,76 per cento.

- aliquota abitazione principale 0,4 per cento.

- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento .

- aliquota base per tutti i tipi di immobili, compreso il gruppo catastale D, i terreni 0,76.

-di stabilire la detrazione di € 200,00 per abitazione principale e pertinenze (rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione), maggiorata di 50 euro per ogni figlio, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa, di età non superiore a 26 anni (fino ad un importo massimo aggiuntivo di 400 euro).

-di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013 ;

-di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al regolamento approvato con delibera del consiglio comunale n.3 del 22/01/2013;

-di pubblicare le aliquote imu sul sito informatico del portale del federalismo fiscale;

-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134. comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI MOSCHIANO  
PROVINCIA DI AVELLINO


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE.

---

Oggetto: determinazione aliquote per l'applicazione  
dell'imposta municipale propria - imu anno 2013

---

Il Funzionario Responsabile  
dell'imposta imu  
Girolamo Buonaiuto



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA  
FINANZIARIA E TRIBUTI

Signor Mario Mazzocco



**OGGETTO: Determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria  
IMU anno 2013.**

Pareri sulla proposta:

Il Responsabile 1° Settore

Parere di regolarità tecnica (art. 49, comma 1, T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Parere: **favorevole.**

Li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Il Responsabile Settore Finanziario

Parere di regolarità tecnica e contabile (art. 49, comma 1, T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Parere: **favorevole**

Li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Il Responsabile Settore Tecnico

Parere di regolarità tecnica (art. 49, comma 1, T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Parere:

Li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



Letto, approvato, sottoscritto.

**IL SINDACO**

**F.to Geom. Angelo Mazzocca**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to D.ssa Luciano Maria Rosaria**



**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 267/2000 e succ. modif. ed int., viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line al N° \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ per n. 15 giorni consecutivi.

**Il Responsabile dell'Albo**

**F.to Sig.ra : Santaniello Assunta / Pacia Anna Rita**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Moschiano ,li \_\_\_\_\_**

**F.to Dott.ssa. Luciano Maria Rosaria**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Luciano Maria Rosaria**



**Moschiano ,li \_\_\_\_\_**

**Attesto**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e contro di essa non sono pervenute opposizioni o reclami.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000 e succ. modif. ed int.

**Il Responsabile**

\_\_\_\_\_

